II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 1985
relativa alla sicurezza sociale dei volontari per lo sviluppo

(85/308/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1984 ha espresso l'auspicio che gli Stati membri prendano iniziative per incoraggiare i giovani a partecipare alle azioni condotte dalla Comunità al di fuori delle sue frontiere, e che, in particolare, appoggino la creazione di comitati nazionali di volontari europei per lo sviluppo, al fine di riunire i giovani europei desiderosi di lavorare in progetti nei paesi in sviluppo ;

considerando che le misure che incoraggiano i volontari a lavorare in progetti di questo tipo contribuiranno all'attuazione concreta delle politiche di cooperazione che sono state stabilite in comune tra la Comunità, gli Stati membri ed i paesi del Terzo Mondo ed il cui obiettivo è la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale dei paesi in sviluppo ;

considerando che tali attività possono fornire a persone motivate e qualificate nei settori utili allo sviluppo un'esperienza e un complemento di formazione interessante, conformemente agli obiettivi fissati all'articolo 128 del trattato ;

considerando che si dovrebbero dunque prendere provvedimenti per eliminare gli ostacoli che impediscono agli interessati di accettare un impiego di volontario ;

considerando che uno degli ostacoli a tale forma di impiego è costituito dall'assenza, nei sistemi di protezione sociale di alcuni Stati membri, di una copertura adeguata di tali persone e dei loro familiari sia durante che per il loro periodo di cooperazione o il periodo di preparazione a tale lavoro ;

considerando tuttavia che i poteri necessari per raggiungere questo obiettivo della Comunità non sono previsti altrove nel trattato e che occorre quindi ricorrere all'articolo 235,

---

(1) GU n. C 16 del 17. 1. 1985, pag. 11.
(2) GU n. C 122 del 20. 5. 1985, pag. 80.
(3) Parere reso il 27 marzo 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI :

A. — di riconoscere come uno degli obiettivi della loro politica sociale la realizzazione di una protezione sociale dei volontari per lo sviluppo, ovvero l'eliminazione delle lacune esistenti in questo settore,

— di considerare « volontari per lo sviluppo » le persone inviate, eventualmente in base alla legislazione nazionale, nei paesi in sviluppo, tramite organizzazioni non governative riconosciute, sovvenzionate o non dallo Stato, sulla base di un regime retributivo simile a quello locale, al fine di apportare un contributo concreto allo sviluppo materiale, economico e sociale di detti paesi ; di considerare come « familiari » le persone così definite dalle legislazioni e prassi nazionali.

— di prendere, a tal fine, le misure necessarie per realizzare la protezione sociale dei volontari e dei loro familiari, ispirandosi ai seguenti principi :

1. I volontari per lo sviluppo ed i loro familiari dovrebbero beneficiare di un livello di protezione sociale analogo a quello esistente nel paese di invio per le persone che vi esercitano un'attività comparabile.

   Tale protezione si estende al periodo di preparazione, sotto contratto, trascorso dall'interessato nel paese di invio.

   Tale protezione dovrebbe comprendere le prestazioni durante il servizio in un paese in sviluppo e l'acquisizione e il mantenimento dei diritti sociali durante tale servizio per garantire la protezione sociale dopo il rientro.

2. La protezione dovrebbe riguardare le eventualità seguenti :

   a) la malattia ;

   b) la maternità ;

   c) l'invalidità ;

   d) la vecchiaia ;

   e) il decesso ;

   f) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riconosciute dallo Stato membro interessato ;

   g) la disoccupazione dopo il rientro ;

   h) gli oneri familiari sostenuti nel territorio della Comunità.

   In caso di esportazione, le legislazioni nazionali possono limitare le prestazioni o adattarne l'importo.

3. La protezione dei volontari e dei loro familiari dovrebbe essere organizzata nel modo più completo possibile nel quadro dei sistemi nazionali.

   Ciò significa che i volontari non dovrebbero essere esclusi dalla protezione sociale per la loro attività in materia di sviluppo anche se la retribuzione loro corrisposta nei paesi in sviluppo è inferiore all'importo minimo che determina il diritto a beneficiare della protezione sociale.

4. L'assunzione del costo di tale protezione dovrebbe essere garantita adeguatamente in base alle legislazioni e prassi nazionali.

5. Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di trattamento tra i volontari ed i loro familiari, cittadini di altri Stati membri, e i volontari nazionali ed i loro familiari, nella misura in cui sia loro applicabile la normativa comunitaria relativa ai lavoratori migranti.

6. Gli Stati membri dovrebbero, quando opportuno, ispirarsi alle modalità seguenti :

1) la protezione sociale dovrebbe essere organizzata sulla base di uno o più dei metodi seguenti :

a) assimilazione dei periodi di servizio in un paese in sviluppo a periodi assicurativi, di attività professionale o di residenza previsti dalla legislazione o dalla prassi del paese di invio per determinare il diritto a tali prestazioni dovute (e, eventualmente, per calcolare l'importo delle medesime) in circostanze che possano verificarsi dopo il rientro nel paese di invio ;

b) mantenimento dei diritti per un determinato periodo previsto dalla legislazione dello Stato di invio per tutte le persone che in caso contrario non sarebbero più soggette a detta legislazione, in occasione di fatti di breve durata che possono verificarsi durante il periodo di formazione preparatoria o durante il periodo di servizio ;

c) ricorso al comando previsto dalle convenzioni in materia di sicurezza sociale concluse tra lo Stato di invio ed i paesi in sviluppo interessati, oppure, in mancanza di tali convenzioni, dalla legislazione dello Stato di invio ;

d) ricorso all'assicurazione volontaria degli espatriati prevista dalla legislazione dello Stato di invio oppure, in mancanza di tale regime, creazione di una assicurazione volontaria speciale a favore dei volontari per lo sviluppo e dei loro familiari ;

e) mantenimento dei versamenti retributivi nei periodi di incapacità temporanea per malattia, maternità o infortunio, per tutta la durata della permanenza dei volontari e dei loro familiari in un paese in sviluppo.

2) Gli Stati membri si adoperano per evitare che il fatto che i volontari percepiscono durante la loro attività a titolo dello sviluppo una retribuzione inferiore all'importo minimo che determina il diritto al beneficio della protezione sociale comporti una loro esclusione dal diritto al beneficio di detta protezione o all'iscrizione all'assicurazione volontaria prevista da questa legislazione.

3) a) Le spese mediche sostenute dai volontari o dai loro familiari in un paese in sviluppo dovrebbero essere rimborsate conformemente alla legislazione dello Stato membro di invio.

b) Tuttavia, ove non si preveda il rimborso delle prestazioni mediche, la protezione dei volontari e dei loro familiari in caso di malattia, maternità o incidente durante la permanenza in un paese in sviluppo potrebbe assumere la forma di un'assicurazione privata.

c) Il diritto alle prestazioni mediche riconosciuto ai volontari distaccati o coperti da un'assicurazione volontaria ed ai loro familiari dovrebbe essere mantenuto in modo da coprire un periodo di una durata determinata dopo il rientro nel paese di invio, salvo il caso in cui le persone interessate siano già coperte, per questo stesso periodo, in quanto residenti o disoccupati.

4) Durante il periodo di preparazione trascorso sotto contratto i volontari dovrebbero, se necessario, essere assimilati nel paese di invio per l'applicazione della legislazione o della prassi vigente in tale paese, per quanto riguarda la determinazione dei diritti alle prestazioni mediche in caso di malattia e d'infortunio, ai lavoratori dipendenti salvo il caso in cui siano già coperti in quanto residenti. Anche i familiari dovrebbero essere protetti allo stesso titolo durante tale periodo.

5) Per beneficiare della protezione contro la disoccupazione dopo il loro rientro, i volontari e i loro familiari che abbiano del pari svolto una attività di volontariato dovrebbero, dopo aver versato, se necessario, contributi per il periodo di cui al punto 4, poter far valere i periodi trascorsi in tale attività come periodi di assicurazione o di impiego.

B. Gli Stati membri, entro un periodo di due anni a decorrere dall'adozione della presente raccomandazione, trasmetteranno alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione da presentare al Consiglio sui progressi realizzati e sugli ostacoli incontrati nell'applicazione della protezione sociale dei volontari per lo sviluppo ed, eventualmente, per permetterle di proporre qualsiasi altra misura necessaria per conseguire gli obiettivi comuni.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS